

2024

SCHEDA N. 6/2024

PERCORSI ABILITANTI

D.M. MUR 620 E 621 DEL 22/04/2024
(E RELATIVI ALLEGATI)



CISL
SCUOLA

D.M. 621 del 22 aprile 2024

(Decreto di autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti)

1

PREMESSA

Il 22 aprile 2024, dopo una lunga attesa, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato i decreti n.620 e 621 relativi ai nuovi percorsi di formazione iniziale e abilitanti.

In particolare, il **Decreto Ministeriale 621** del 22 aprile 2024 detta le disposizioni relative all'attivazione dei percorsi universitari e accademici per la formazione iniziale e l'abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di I e di II grado secondo il contenuto del Decreto Legislativo 59/2017 come modificato e integrato dal D.L.36/2022 e da ulteriori provvedimenti.

Posti autorizzati

Il D.M. 621 autorizza, complessivamente, **51.753 posti** nei vari corsi accreditati nelle diverse istituzioni universitarie e accademiche di riferimento.

Determinazione del contingente di posti

Rispetto al fabbisogno comunicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero dell'Università **ha autorizzato il 20% di posti in più.**

Posti per cui il fabbisogno espresso è inferiore a 10 posti

Nei casi in cui i posti da autorizzare secondo le modalità di calcolo precedentemente indicato fossero risultati **in numero inferiore a 10**, il Ministero dell'Università **ha aumentato i posti fino a 10**, fatto salvo il caso in cui un Centro non avesse presentato un'offerta minore.

Posti per i quali si è registrata l'assenza di fabbisogno

Per le classi di concorso per le quali non è stato espresso alcun fabbisogno, ma è, comunque, stata presentata una offerta formativa, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha autorizzato 10 posti a ciascun Centro ed ha attivato il relativo percorso, a meno che il Centro stesso non abbia presentato un'offerta per un numero di posti inferiore a 10.

Riapertura procedura per accreditamento

Per le seguenti classi di concorso:

A038 – Tecnologia delle costruzioni aeronautiche;

A071 – Sloveno, storia, educazione civica, geografia nelle scuole II grado slovene o bilingui;

B008 – Laboratorio produzione industriale artigianale della ceramica;

B009 – Laboratorio di scienze e tecnologie aeronautiche;

B010 – Laboratorio di scienze e tecnologia delle costruzioni aeronavali;

B014 – Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni;

B018 – Laboratorio di scienze e tecnologie tessili abbigliamento moda;

B019 – Laboratorio per i servizi di ricettività alberghiera

il Ministero, dopo aver provveduto alla riapertura della banca dati, ha in corso le relative procedure di accreditamento.

Come detto, il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca ha autorizzato **un totale di 51.753** posti destinati alle abilitazioni per il personale docente della scuola secondaria di I e di II grado.

I 51.763 posti autorizzati sono destinati alla copertura di **tutte le tipologie di percorsi** previsti dalle norme.

Il dettaglio dei posti autorizzati e i relativi Centri (istituti universitari e accademici) sono indicati **nell'Allegato A** al Decreto Ministeriale 621.

Offerta formativa (art.2)

Per l'anno accademico 2023/24, l'offerta formativa è articolata nei seguenti percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione:

- a) **percorsi di 60 CFU/CFA**, predisposti ai sensi dell'art.2-bis del D. Lgs.59/2017 e dall'art.7 del DPCM 4 agosto 2023, comma 2 (*corsi ordinari*);
- b) **percorsi di 30 CFU/CFA**, predisposti ai sensi dell'art.2-ter, comma 4-bis, dell'art.13, comma 2 del D. Lgs.59/2017 e dell'art.14, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023. Si tratta dei corsi destinati alle seguenti tipologie di docente:
 - docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si abilitano, nei cinque anni precedenti;
 - docenti che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui al comma 9-bis, dell'art.59 del D.L.73/2021 (concorso straordinario bis);
 - docenti ancora privi di abilitazione e **che avranno superato il concorso ordinario** avendovi partecipato in forza del triennio di servizio prestato presso le scuole statali negli ultimi 5 anni (con almeno un anno di servizio specifico);
- c) **percorsi di 30 CFU/CFA**, predisposti ai sensi dell'art.18-bis, comma 3, primo periodo del D. Lgs.59/2017 e dell'art.14, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023 destinati a coloro che intendono acquisire i 30 CFU/CFA **per partecipare al futuro concorso PNRR 2** (da bandire in autunno);
- d) **percorsi di 30 CFU/CFA**, predisposti ai sensi dell'art.18-bis, comma 3, secondo periodo del D. Lgs.59/2017 e dell'art.14, comma 3 del DPCM 4 agosto 2023 destinati ai docenti che, superato il concorso cui hanno partecipato in forza dei 30 CFU/CFA acquisiti ai sensi della lettera c), **devono completare il percorso di abilitazione** (fase transitoria);
- e) **percorsi di 36 CFU/CFA**, predisposti ai sensi dell'art.18-bis, comma 4 del D. Lgs.59/2017 e dell'art.14, comma 4 del DPCM 4 agosto 2023 destinati ai docenti **che hanno partecipato al concorso PNRR in forza dei 24 CFU acquisiti prima del 31 ottobre 2022** (fase transitoria).

Modalità di ammissione ai percorsi (art.3)

Ciascun aspirante può presentare la propria domanda di partecipazione in una sola istituzione universitaria/accademica per la partecipazione ai percorsi afferenti alla medesima classe di concorso.

Nel caso in cui le domande di ammissione ai percorsi eccedano il numero dei posti autorizzati, possono verificarsi i seguenti casi:

➤ **Percorsi da 60 CFU/CFA e da 30 CFU/CFA finalizzati alla partecipazione al concorso** (lettere **a**) e **c**) di cui al paragrafo precedente)

Le istanze di partecipazione sono graduate secondo i criteri indicati **dall'Allegato B al D.M.621**.

➤ **Percorsi da 30 CFU/CFA per i destinatari della riserva** (lettera **b**) di cui al paragrafo precedente)

Qualora le domande di ammissione dei candidati destinatari della quota di posti riservati eccedano i posti autorizzati, **l'Allegato A del D.M. 620** individua i criteri per graduare le istanze.

Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione della quota di riserva, le domande presentate dai candidati cui spetta la riserva del 5% (docenti con contratto nella leFP) fossero inferiori al numero dei posti loro riservati, i posti residui sono destinati a incrementare la riserva complessiva.

I candidati vengono, in ogni caso, ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria.

Svolgimento e durata dei percorsi di formazione iniziale (art.4)

I percorsi universitari/accademici di formazione iniziale sono a frequenza obbligatoria e organizzati con modalità di erogazione convenzionale dalle Università o dalle Istituzioni AFAM, anche in forma aggregata attraverso i Centri di formazione. I percorsi sono svolti interamente in presenza, o esclusivamente per le attività diverse da quelle di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura non superiore al 20% del totale. Tuttavia, ai sensi dell'art.18-bis, comma 6-bis, per **l'anno accademico 2023/24**, i percorsi "*possono*" essere svolti con modalità telematiche sincrone in misura **non superiore al 50%** (sempre escludendo le attività di tirocinio e di laboratorio).

Riconoscimento dei crediti già maturati

Il riconoscimento dei crediti maturati nel corso di studi universitari o accademici è disciplinato dall'art.8, commi 1 e 2, del DPCM 4 agosto 2023. In particolare, è previsto il riconoscimento dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Inoltre:

- è possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici purché siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso stesso;
- il numero dei crediti riconosciuti **non può essere superiore a dodici** nel caso di attività formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;
- il numero dei crediti riconosciuti **non può essere superiore a cinque** nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto;

- il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento;
- nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno, i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione;
- il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è **ridotto proporzionalmente** nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento a percorsi abilitanti diversi da quelli da 60 CFU.

Per accedere alla prova finale sarà necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative **pari al 70% per ogni attività formativa**.

Abilitazioni su classi di concorso aggregate.

I docenti che acquisiranno l'abilitazione su una delle classi di concorso oggetto di aggregazione ai sensi del D.M. 255/2023 **sono abilitati anche su tutti le altre classi di concorso facenti parte dell'aggregazione**.

Costo massimo dei percorsi

Il costo massimo per la partecipazione ai percorsi di formazione iniziale e di abilitazione che prevedono l'acquisizione dei primi 30 CFU/CFA e, successivamente, degli ulteriori 30 CFU/CFA non può comunque eccedere l'importo di **2.500 euro**.

Partecipazione contemporanea al TFA sul sostegno

Per l'a.a.2023/24 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con l'VIII ciclo dei percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità dei vari gradi di scuola, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

Attività di tirocinio (art.5)

Per l'acquisizione di **ogni CFU/CFA di tirocinio** è previsto un impegno in presenza nei diversi gruppi-classe **pari a 12 ore**.

Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, i Centri si avvalgono di:

- docenti in servizio presso le scuole secondarie di I e di II grado in qualità di tutor coordinatori presso i Centri stessi;
- docenti in servizio presso le scuole secondarie di I e di II grado in qualità di tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.

In sede di prima applicazione (a.a.2023/24 e 2024/25) ai fini della predisposizione degli elenchi regionali delle Istituzioni scolastiche sedi di tirocinio si applicano le disposizioni di cui al D.M. MIUR del 30 novembre 2012.

Conseguimento di ulteriori abilitazioni (art.6)

Il D.M.621 autorizza, altresì, l'avvio dei percorsi di formazione iniziale e di abilitazione destinati a coloro che sono già in possesso di abilitazione su un'altra classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché a coloro che sono in possesso di una specializzazione sul sostegno.

Le istituzioni avviano questa tipologia di percorsi di formazione iniziale e abilitazione e stabiliscono i contenuti dei 30 CFU/CFA necessari per conseguire l'abilitazione, nell'ambito delle **metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento**, sulla base della corrispondenza rilevata tra le varie competenze maturate dagli studenti con i CFU/CFA acquisiti, le loro esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all'Allegato A del DPCM 4 agosto 2023.

5

I percorsi saranno svolti dalle istituzioni universitarie e accademiche anche con **modalità telematica sincrone**, anche in deroga al limite del 50%.

Abilitazioni e specializzazioni conseguite all'estero

Per la partecipazione a tali percorsi, gli aspiranti che sono in possesso di abilitazioni/specializzazioni conseguite all'estero dovranno presentarne il relativo riconoscimento, da parte del Ministero, al momento della iscrizione al percorso.

Titoli esteri (art.7)

Coloro che intendono partecipare ai percorsi di formazione iniziale e di abilitazione in forza del possesso di un **titolo di studio non abilitante** conseguito all'estero sono ammessi a partecipare ai percorsi medesimi previa presentazione del titolo **direttamente** presso l'istituzione universitaria/accademica **che lo valuterà** ai fini dell'ammissione secondo le norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università e nelle istituzioni AFAM italiane.

Allegati al D.M. n. 620 sono:

- **l'Allegato A** che contiene la ripartizione dei posti per l'attivazione dei percorsi di formazione degli insegnanti;
- **l'Allegato B** che contiene la tabella dei titoli valutabili per l'accesso al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado (tale tabella va utilizzata per graduare gli aspiranti esclusi quelli per i quali si applica la riserva dei posti).

D.M. 620 del 22 aprile 2024
(Decreto di riserva dei posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti A.A.2023/2024)

Oggetto (art.1)

Il D.M. del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 620 disciplina la quantificazione della riserva dei posti e le modalità di accesso ai percorsi universitari/accademici di formazione iniziale e abilitazione per tutti i soggetti per i quali il D.Lgs. 59/2017, al comma 2 dell'articolo 2-bis, ha previsto una riserva di posti.

Riserva di posti e criteri di accesso (art.2)

In particolare, per i **primi tre cicli** dei percorsi universitari e accademici di **30 CFU/CFA**, possono fruire della riserva di posti:

- i docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche **statali o paritarie** per almeno **tre anni, di cui almeno uno specifico**, nei cinque precedenti;
- i docenti **che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria** di cui all'art.59, **comma 9-bis**, del D.L.73/2021 (concorso straordinario bis).

Quota di riserva

La quota di riserva è determinata nella misura del **45% dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA** accreditato.

Docenti con contratto nella leFP

Nell'ambito della quota di riserva, il 5% dei posti è destinato ai **titolari di contratti di docenza nella Istruzione e Formazione Professionale delle Regioni**.

Tali docenti parteciperanno ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU.

Se il numero delle domande presentate dai candidati cui è destinata la quota di riserva del 5% (docenti con contratto nella leFP) fosse inferiore al contingente di posti riservato, i posti residui saranno resi disponibili per la riserva complessiva.

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per i percorsi relativi alla medesima classe di concorso presso una sola istituzione.

Nel caso in cui **le domande** dei candidati che possono partecipare ai percorsi abilitanti con riserva fossero **in numero superiore al contingente** dei posti riservati, l'individuazione dei candidati aventi titolo è effettuata applicando i criteri della **Tabella A allegata al D.M. 620**.

Nel caso, invece, in cui **le domande** degli aspiranti aventi titolo alla riserva fossero **inferiori** al contingente di posti riservato, i posti residui sono resi disponibili e incrementano la quota di posti destinata ai candidati privi di riserva.

Candidati con titolo di studio conseguito all'estero

I candidati aventi titolo alla riserva in possesso di **titolo di studio non abilitante** conseguito all'estero sono ammessi a partecipare ai percorsi previa presentazione del titolo direttamente presso l'istituzione prescelta per la frequenza del percorso abilitante. Tale istituzione valuterà il titolo di studio, ai fini dell'ammissione dell'aspirante, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.